

## Sentenza n. 181 del 2006 - sanità

L'art. 2-*septies* del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (convertito in legge con modificazioni) ha sostituito il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La norma consente a tutti i dirigenti sanitari pubblici di decidere di anno in anno se optare per il rapporto esclusivo o meno con il servizio sanitario, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La stessa norma stabilisce che l'eventuale opzione del dirigente a favore del regime di non esclusività non preclude al medesimo la direzione delle strutture organizzative.

La Corte rileva che la nuova disciplina non ha abrogato l'art. 15-*quinqüies*, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui gli incarichi di direzione implicano il rapporto di lavoro esclusivo.

Ne segue che il sistema si fonda da un lato sulla reversibilità della scelta in favore del rapporto esclusivo, opzione comunque necessaria per il conferimento dell'incarico; dall'altro sulla circostanza che l'eventuale passaggio al rapporto non esclusivo non preclude la direzione della struttura, consentendo il mantenimento dell'incarico.

Questa soluzione, se ha comportato il superamento del principio fondamentale anteriormente vigente, imperniato sulla inscindibilità fra incarico direzionale e rapporto esclusivo, non è tuttavia espressiva di un principio di "eguale natura", presentando un carattere "semplicemente dispositivo". Ciò significa che le Regioni, nell'esercizio delle prerogative ad esse spettanti in merito alla determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi, possono autonomamente disciplinare le modalità di conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie, o "privilegiando in senso assoluto" il regime del rapporto esclusivo (è la scelta della Toscana e dell'Umbria), o configurando tale situazione quale criterio preferenziale per il conferimento degli incarichi (è invece la scelta dell'Emilia-Romagna).

Per questi motivi, non ricorrendo alcun principio fondamentale, la Corte giudica infondate le censure di legittimità costituzionale formulate dallo Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., avverso l'art. 59 della l.r. Toscana n. 40 del 2005; l'art. 8, comma 4, della l.r. Emilia-Romagna n. 29 del 2004; l'art. 1 della l.r. Umbria n. 15 del 2005.

Quanto all'art. 2-*septies*, oggetto di impugnazione da parte della Regione Toscana, per le stesse ragioni esso non contrasta con l'art. 117, terzo comma, Cost., mentre il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni sia nella fase di emanazione del decreto legge che in quella di conversione non costituisce di per sé violazione del principio di leale collaborazione.

Le altre censure mosse dallo Stato nei confronti dell'art. 59 della l.r. Toscana n. 40 del 2005 e dell'art. 1 della l.r. Umbria n. 15 del 2005 sono parimenti infondate: la scelta operata dai legislatori regionali di privilegiare il regime di esclusività per il conferimento degli incarichi direzionali non è irragionevole e quindi lesiva dell'art. 3 Cost., poiché l'indiretta limitazione all'esercizio dell'attività libero-professionale e all'insegnamento universitario scaturisce da libere scelte e risponde all'esigenza di rendere la sanità pubblica concorrenziale rispetto a quella privata.

Il giudice costituzionale procede altresì allo scrutinio di quelle disposizioni della già citata legge della Regione Emilia-Romagna con cui da un lato si statuisce che la costituzione delle aziende ospedaliere è disposta dalla Regione previa valutazione della complessità dei casi trattati; dall'altro che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale sulla base di una rosa di tre candidati.

Contrariamente a quanto dedotto dallo Stato, tali disposizioni non derogano a nessun principio fondamentale inerente la tutela della salute. Nel primo caso, dalla complessiva disciplina regionale di settore emerge che la Regione Emilia-Romagna "subordina la costituzione delle aziende ospedaliere a prescrizioni non minori" rispetto a quelle statuite dal d.lgs. n. 502 del 1992; nel secondo caso, viene dettata una tipica norma di dettaglio a fronte di una norma statale che non limita il numero degli aspiranti.

L'ultima questione trattata concerne l'art. 139 della l.r. della Toscana n. 40 del 2005, secondo cui gli organi dell'Agenzia regionale di sanità restano in carica fino all'entrata in vigore della legge di revisione dell'ARS. La norma impugnata viola il parametro di cui all'art. 97 Cost. non essendo

conforme ai principi in tema di *prorogatio* degli organi amministrativi desumibili dalla normativa statale (decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, come convertito in legge con modificazioni), e segnatamente a quello che fissa in non più di 45 giorni il periodo di durata della proroga.